

## **ALLEGATO 2 «Norme che regolano l'assicurazione in generale»**

### **Art.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE ESONERO SINISTRI**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. Tuttavia l'omissione di una circostanza eventualmente aggravante, così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

La Società, altresì, esonera il Contraente/Assicurato dal fornire notizie in merito ai sinistri precedenti.

### **Art.3 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto.

### **Art.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE - VARIAZIONE DEL RISCHIO**

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore.

L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali. Per quanto non indicato vale il disposto dell'articolo 1898 del Codice Civile.

### **Art.5 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ EX ART. 3, LEGGE N. 136/2010 E S.M.I.**

La Società, i subappaltatori e i subcontraenti si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tale scopo detti soggetti si impegnano a comunicare al Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e Codice Fiscale dei soggetti delegati ad utilizzarli, entro 7 gg. dalla loro accensione o nel caso di conti corrente già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La Società si impegna inoltre ad inserire nei contratti con subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta dei contratti, la clausola con la quale ciascuno di essi si impegna agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i..

### **Art.7 VALIDITÀ TERRITORIALE**

L'Assicurazione vale per il Mondo intero, salvo quanto eventualmente disposto nelle singole sezioni.

### **Art.8 DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO-**

1. La polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Nel caso di contratti di durata pluriennale è tuttavia facoltà delle parti recedere annualmente dal contratto, tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata a/r, con preavviso di almeno 60 giorni dalla relativa scadenza annuale.

A richiesta dell'Istituto Scolastico Contraente, potrà essere concessa una proroga ai sensi di legge. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta, per ogni giorno di copertura. In questo caso il termine per il pagamento del premio, a deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile secondo comma, viene fissato in 60 giorni, restando inteso che il premio stesso sarà soggetto al ricalcolo in base al numero degli alunni del nuovo anno scolastico e al numero degli Operatori della scuola da comprendere in garanzia, fermo il premio pro capite.

2. Per i contratti di durata pluriennale, il pagamento verrà corrisposto annualmente previa comunicazione del numero degli alunni e operatori fermo restando il premio pro-capite;

3. **Art.9 PERSONE ASSICURATE**

Il numero degli assicurati (Studenti e Operatori Scolastici) al momento della stipula della polizza, come comunicato dal Contraente, è quello indicato nei frontespizi di polizza e corrisponde alla totalità degli stessi.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia alla Società delle generalità degli Assicurati. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri del Contraente che dovrà quindi esibirli alla Società a semplice richiesta, anche per eventuali accertamenti e controlli.

Qualora nel corso dell'anno si iscrivano alla Scuola altri Alunni o prendano servizio per la prima volta Operatori Scolastici, la Società fissa una percentuale di tolleranza del 5% rispetto a quelli inizialmente dichiarati, entro la quale la stessa non procederà alla richiesta del versamento della quota annuale di premio.

Qualora un assicurato si trasferisca presso altro Istituto scolastico, l'assicurazione segue l'assicurato presso il nuovo Istituto fino al termine dell'anno scolastico in corso. Il Contraente può rilasciare all'interessato una dichiarazione in merito; eventuali infortuni devono essere denunciati alla Società per il tramite del Contraente con le informazioni del caso.

**Art.14 FORO COMPETENTE**

Relativamente alle controversie tra Contraente o Assicurato e Società, in merito alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, il Foro competente in via esclusiva è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente/beneficiario/assicurato.

**Art.15 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali dell'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art.16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente disciplinato dal contratto valgono le Norme di Legge.

DATA E LUOGO \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'OFFERENTE

<b>ALLEGATO 2-SCHEDA DI OFFERTA TECNICA-SEZIONE GARANZIE</b>		
<p><b>Nella presente scheda vengono elencate le caratteristiche tecniche per l'affidamento del servizio assicurativo. Ove richiesto barrarne "SI o "NO" e compilare il campo "ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA" necessario per la corretta valutazione delle offerte. Per le seguenti voci che non saranno regolarmente compilate (per errore di compilazione o per mancata corrispondenza con le condizioni .di polizza presentate dall'offerente) verrà applicata una penalizzazione (pari a 1 punto per voce) sul punteggio finale raggiunto.</b></p>		
<b>SEZIONE A - ASSICURATI (Le figure indicate devono essere assicurate per tutte le garanzie richieste)</b>		
<b>Assicurati a titolo oneroso</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
1. Gli alunni iscritti alla scuola, ai C.P.I.A.;		
2. 1 partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, ai corsi di alfabetizzazione e corsi 150 ore, progetti PON, POR, corsisti in genere ecc.;		
3. Tutti gli Operatori Scolastici (DS e DSGA, insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato, di Enti locali o di altri Enti), nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dai Regolamenti interni.		
<b>ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:</b>		
<b>Assicurati a titolo gratuito</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
1, Gli alunni H (disabili);		
2. Gli alunni e gli accompagnatori di altre scuole (anche stranieri) che siano temporaneamente ospiti dell'istituto per attività scolastica e culturale;		
3. Gli alunni privatisti;		
4,1 partecipanti al Progetto Orientamento;		
5. Gli uditori e gli alunni in "passerella";		
6. Gli alunni esterni che partecipano a stage e attività organizzati dalla scuola (sempreché sia garantita la sorveglianza del personale preposto);		
7, Gli ex studenti che frequentano "Tirocini Formativi e di Orientamento" nell'ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n° 142 del 25/03/98 ed eventuali s.m.i.);		
8.1 corsisti che in altre vesti abbiano già versato il premio durante la convenzione in corso;		
9, Il Responsabile della Sicurezza nello svolgimento delle mansioni;		
10.1 prestatori di lavoro socialmente utili o lavori di pubblica utilità;		
11. Tutti gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge, quando partecipano all'attività di prevenzione;		
12. Gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle funzioni previste dalla legge 517/77 ed eventuali s.m.i.;		
13. Gli Assistenti di lingua straniera in Italia (cittadini dell'Unione Europea) assegnati agli Istituti Scolastici;		
14.1 Tirocinanti;		
15. Gli Assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato, di Enti locali o di qualunque Ente o Società convenzionati con la scuola, nonché gli O.S.S. e gli O.S.A.;		
16. Gli Obiettori di coscienza siano essi dipendenti dello Stato o di altri Enti;		
17. Gli operatori esterni disabili che collaborano a qualunque titolo con l'istituto (provenienti dallo stato, da enti locali o da qualunque Ente o Società convenzionati con la scuola);		
18. Gli Esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d'opera occasionali per attività integrative nell'ambito della di- reativa 133 D.P.R. 567/96 con l'istituto o che svolgono, a qualunque titolo, attività di collaborazione all'interno dell'istituto;		
19. H medico competente esclusi i danni derivanti dalla responsabilità dell'esercizio della professione medica;		
20. Il personale in quiescenza che svolte attività all'interno dell'istituto, secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14/04/1994;		
21, Il Presidente e i componenti della Commissione d'esame;		
22.1 Revisori dei Conti in missione presso l'istituto Scolastico capofila o scuole aggregate;		
23.1 membri degli Organi Collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;		

24.1 genitori regolarmente identificati degli alunni quando concorrono ad iniziative, progetti, attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti con esclusione delle attività alle quali partecipano in veste di corsisti (PON, POR, ecc);		
25. Gli accompagnatori degli alunni e degli alunni con handicap, durante i viaggi di istruzione, stage, visite didattiche in genere, settimane bianche comprese, progetto PEDIBUS e progetto BICIBUS, regolarmente identificati (senza limitazione di numero);		
26.1 genitori presenti all'interno dell'istituto scolastico per assistere medicalmente i propri figli;		
27. 1 genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.Lgs. 297 del 16.04.1994 e successivi e i componenti della commissione mensa;		
28,1 volontari che prestano l'attività a titolo gratuito incaricati durante l'esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi) per tutte le necessità della scuola (biblioteca, prescuola, doposcuola, piccola manutenzione dei locali) e purché vi sia incarico scritto da parte dell'istituto Scolastico.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
<b>SEZIONE B - OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE</b>		
Le garanzie assicurative dovranno essere sempre valide per:	SI	NO
1. Ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli Organi dell'istituto, in relazione sia all'attività scolastica che extra scolastica, parascolastica ed interscolastica, sia didattica che di altra natura, sia in sede che fuori sede, comprendente (in via esemplificativa ma non esaustiva) tutte le attività di refezione e ricreazione;		
2. Le manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, visite guidate, visite a musei, aziende, laboratori e cantieri, scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da organi autorizzati dagli stessi;		
3. Tutte le attività di educazione fisica (motoria, per le scuole materne ed elementari), comprese tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra programma nonché tutte le attività previste dal Piano dell'offerta Formativa realizzate dall'istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni;		
4. Le assemblee studentesche autorizzate;		
5. Le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola;		
6. Le assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola, purché siano osservate le disposizioni della CM n. 312 XI capitolo del 27 dicembre 1979 in atto di vigilanza;		
7. Il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Capo d'istituto e/o del responsabile del servizio di segreteria;		
8. Le lezioni di educazione fisica e per l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi esterni alla scuola purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza;		
9. L'uso di un'aula magna o di un cinema teatro annesso alla scuola purché non aperto al pubblico a pagamento;		
10. Il tragitto casa-scuola e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni;		
11.1 danni che gli alunni possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e società diverse da Enti Pubblici come previsto dalla C.M. 26.07.2000 prot. n. 3474/A1;		
12. Le attività di prescuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da Enti Pubblici;		
13. L'attività di promozione culturale e sociale (direttiva n. 133 del 03/04/1996);		
14. Le attività ludico-sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, regolarmente deliberate dagli Organi Collegiali, ma organizzate e gestite da genitori anche in assenza di personale scolastico, in qualsiasi orario, presso la struttura scolastica o presso centri sportivi in genere o altri luoghi all'uopo designati regolarmente deliberati dagli organismi scolastici competenti;		
15.1 centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie, purché deliberati dagli organismi scolastici competenti;		
16. Tutte le attività relative al progetto Pedibus e Bicibus e corsi organizzati per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;		
17. Tutti i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle attività.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		

SEZIONE C - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE GARANZIE		
Di seguito vengono riportate le caratteristiche tecniche minime richieste per le garanzie.		
RESPONSABILITÀ CIVILE	SI	NO
La polizza deve comprendere gli stage e l'alternanza scuola/lavoro comprese le prove pratiche dirette.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
La polizza deve essere valida in itinere per gli Alunni anche maggiorenni (anche nel caso in cui non vi sia responsabilità dell'istituto scolastico contraente).		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
La polizza deve comprendere i danni cagionati a veicoli a motore e non, parcheggiati negli ambiti di proprietà o in uso alla scuola.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
La polizza deve garantire i sinistri avvenuti durante il periodo di validità del contratto anche se la causa degli stessi è da collocarsi in un periodo antecedente alla stipula (senza limiti di tempo) e il Contraente o l'Assicurato non erano a conoscenza della causa stessa.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
In presenza di una serie di eventi dannosi riconducibile ad una stessa tipologia di causa (danni in serie), in caso di recesso dal contratto da parte dell'assicuratore o se il contratto non sussiste più, la polizza deve essere valida sia durante la validità della garanzia assicurativa che dopo la cessazione del contratto.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
Il Massimale prestato dovrà essere unico per sinistro, illimitato per anno e senza sottolimiti per danni a persone, animali e cose.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
La polizza deve garantire i casi di colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso, imperizia, negligenza ed imprudenza di persone delle quali debba rispondere.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
La polizza deve garantire la responsabilità personale di tutti gli Assicurati che vengono considerati terzi a tutti gli effetti nei confronti della scuola, nonché dei genitori degli alunni minorenni per fatto a loro imputabile.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
Qualora a seguito di infortunio il danneggiato inoltri richiesta di indennizzo sia per la Sezione infortuni sia per quella Responsabilità Civile deve essere prevista una cumulabilità tra gli indennizzi.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
INFORTUNI		
1) CASO MORTE	SI	NO
In caso di infortunio che abbia per conseguenza la morte dell'Assicurato deve essere previsto un indennizzo ai beneficiari anche nel caso in cui l'infortunato venga dichiarato disperso dalla competenti Autorità con sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice Civile ed eventuali s.m.i..		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
2) INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO	SI	NO
Se il grado di invalidità riconosciuto è pari o superiore al 45% l'indennizzo sarà pari al 100% del massimale offerto;		
Se il grado di invalidità riconosciuto è pari o superiore al 25% che coinvolga un alunno orfano di un genitore, l'indennizzo verrà raddoppiato;		
Se il grado di invalidità riconosciuto è superiore al 75% verrà liquidato un capitale aggiuntivo (con esclusione di polizza vita sostitutive);		
Se l'infortunio comporta la perdita totale anatomica di un arto verrà liquidata immediatamente una somma pari al 10% del capitale garantito;		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		

3) RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO - Fino alla concorrenza della somma assicurata il Rimborsamento Spese Mediche garantirà le spese mediche sostenute a seguito di infortunio per:	SI	NO
Visite mediche specialistiche, acquisto di medicinali;		
Ticket sanitari;		
Intervento chirurgico anche ambulatoriale;		
Durante il ricovero in Istituto di cura pubblici e privati;		
Applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione;		
Analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l'artroscopia diagnostica ed operativa;		
Terapie fisiche e specialistiche;		
Protesi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco (senza limitazioni al numero di protesi), protesi oculari ed acustiche.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
4) RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTO MATERIALE DIDATTICO E ATTREZZATURE	SI	NO
In caso di infortunio che comporti una invalidità permanente di grado superiore al 75% deve essere previsto un rimborso delle spese sostenute dall'assicurato o dalla scuola per l'adeguamento della stessa in relazione a attrezzature e arredi personalizzati, attrezzature tecnologiche per attività lavorative e didattiche e attrezzature per mobilità, autonomia e comunicazione.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
5) RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTO ABITAZIONE	SI	NO
In caso di infortunio che comporti una invalidità permanente di grado superiore al 75% deve essere previsto un rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per l'adeguamento dell'abitazione (domicilio):		
Per eliminare le barriere architettoniche;		
Per acquistare strumentazioni tecnologiche e informatiche per il controllo dell'ambiente domestico;		
Per acquistare ausili, attrezzature e arredi personalizzati per migliorare la fruibilità della propria abitazione;		
Per acquistare attrezzature tecnologiche per svolgere attività di lavoro, studio, riabilitazione e per risolvere problemi di comunicazione, mobilità e autonomia dell'Assicurato divenuto disabile.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
6) RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTO AUTOVETTURA	SI	NO
In caso di infortunio che comporti una invalidità permanente di grado superiore al 75% deve essere previsto un rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per adeguamento o acquisto di autovettura che possa rendere agevole gli spostamenti in conseguenza delle mutate esigenze.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
7) INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA	SI	NO
Devono essere garantiti gli stessi capitali previsti per invalidità permanente da infortunio (senza franchigie) per:		
Poliomielite;		
Meningite cerebro spinale;		
H.I.V. (A.I.D.S.);		
Epatite virale.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
8) SPESE E CURE ODONTOIATRICHE	SI	NO
Non devono esservi limiti all'interno della somma assicurata;		
Non devono esservi sottolimiti per dente;		
Deve comprendere le spese per la ricostruzione;		
Deve comprendere le spese per interventi di conservativa;		
In caso di giovane età dell'Assicurato non sia possibile applicare la prima protesi nei primi tre anni, deve comunque essere previsto un rimborso.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		

9) SPESE E CURE OCULISTICHE	SI	NO
Devono essere garantite le spese sostenute per cure oculistiche in conseguenza di infortunio;		
Devono essere garantite le spese per la riparazione di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto) conseguenti a infortunio;		
Devono essere garantite le spese per l'acquisto di nuove lenti e/o montature conseguenti a danno oculare.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
10) DIARIA DA RICOVERO	SI	NO
Deve essere garantita una diaria per ogni pernottamento in ricovero reso necessario da infortunio indennizzabile;		
La garanzia deve valere sia in caso di ricoveri presso Istituti di cura pubblici che privati;		
Deve valere per almeno 1000 pernottamenti.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
11) INDENNIZZO PER RICOVERO	SI	NO
Deve essere garantito un indennizzo immediato nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile l'As- assicurato venga ricoverato per almeno 20 giorni consecutivi.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
12) DIARIA DA DAY-HOSPITAL	SI	NO
Nel caso in cui l'intervento chirurgico o le terapie mediche resesi necessarie a seguito di infortunio indennizzabile deve essere prevista un'indennità giornaliera per ogni giorno di degenza diurna per almeno 1000 pernottamenti.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
13) DIARIA DA GESSO E DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE	SI	NO
Deve essere valida per tutto il corpo;		
Deve valere sia per gessature che per apparecchi immobilizzatori inamovibili.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
14) SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DALL'ABITAZIONE (O DALLA SCUOLA) ALL'ISTITUTO DI CURA E VICEVERSA	SI	NO
Devono essere corrisposte le spese in oggetto se a seguito di infortunio e in base a prescrizione mediche l'Assicurato necessitatesse di cure e di cure ripetute, come ad esempio:		
Medicazioni complesse;		
Applicazioni fisioterapiche;		
Terapie mediche.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
15) PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA	SI	NO
La polizza deve garantire il tragitto compiuto dagli assicurati da casa a scuola e viceversa con qualsiasi mezzo di locomozione, purché questi infortuni avvengano esclusivamente durante il tempo necessario a compiere il percorso abituale prima e dopo l'orario di inizio o fine di tutte le attività, compresi eventuali rientri. Per casa si intende la residenza o il domicilio dell'assicurato o di persone che abbiano in custodia, sia pur temporaneamente, l'alunno stesso.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
16) SPESE DI TRASPORTO DA CASA A SCUOLA E VICEVERSA	SI	NO
Devono essere corrisposte le spese in oggetto se a seguito di infortunio l'Assicurato sia portatore al di fuori di strutture ospedaliere di:		
Gessature;		
Apparecchi protesici agli arti inferiori;		
Apparecchi protesici agli arti superiori (in caso di trasporto autonomo problematico).		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		

17) INDENNIZZO MORTE GENITORI PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA	SI	NO
Nel caso in cui un sinistro accaduto nel percorso casa-scuola-casa ad un genitore di un alunno assicurato abbia per conseguenza la morte e lo stesso genitore abbia un reddito certificabile da attività lavorativa deve essere previsto un indennizzo una tantum all'alunno.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
18) MANCATO GUADAGNO	SI	NO
In caso di ricovero per infortunio scolastico, l'alunno assicurato necessitasse di assistenza da parte di un genitore, deve essere prevista una diaria a titolo di rimborso forfettario (dal primo giorno di ricovero) nei seguenti casi:		
In caso di assenza del genitore dal lavoro (con certificazione del datore di lavoro);		
Se il genitore è lavoratore autonomo e subisce l'interruzione dell'attività lavorativa (comprovata da documentazione).		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
19) APPARECCHI ORTODONTIC1 DEGLI ALUNNI	SI	NO
Deve essere previsto un rimborso per gli apparecchi ortodontici degli alunni quando, a seguito di infortunio indennizzabile, si renda necessaria la loro riparazione o sostituzione.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
20) TERREMOTI	SI	NO
La polizza deve garantire gli infortuni derivanti da terremoti.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
21) ANTICIPO SPESE	SI	NO
Se, a seguito di infortunio indennizzabile, l'assicurato debba sostenere delle spese non procrastinabili, deve essere previsto un anticipo immediato di denaro.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
22) DANNO ESTETICO	SI	NO
Deve essere previsto un rimborso se, a seguito di infortunio indennizzabile, l'assicurato subisca deturpazioni o sfregi di carattere estetico al viso e a qualsiasi altra parte del corpo per:		
Interventi di chirurgia plastica;		
Interventi di chirurgia estetica;		
Spese per cure ed applicazioni;		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
23) ANNULLAMENTO CORSI E VIAGGI	SI	
Deve essere previsto un rimborso per i costi già sostenuti dall'assicurato se, a seguito di infortunio indennizzabile senza convalida), lo stesso non possa:		
Proseguire corsi;		
Proseguire attività sportive a carattere privato (tutti gli sport in genere);		
Proseguire corsi di musica, corsi di lingue straniere, corsi di danza, attività teatrali e artistiche;		
Intraprendere viaggi e/o scambi culturali in Italia e all'estero anche a seguito di infortunio non indennizzabile (con o senza convalida).		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
24) RIMBORSI INTEGRATIVI	SI	NO
Deve essere previsto un rimborso se, a seguito di infortunio indennizzabile, l'assicurato subisca dei danni a:		
Capi di vestiario (acquisto e riparazione);		
Strumenti musicali (valido per tutti gli ordini e tipologie di scuola, non solo per conservatori e scuole di musica);		
Sedie a rotelle e tutori, per portatori di handicap;		
Occhiali in palestra;		
Biciclette.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		



25) SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN GITA	SI	NO
Deve essere previsto un rimborso se, a seguito di sinistro indennizzabile avvenuto in viaggio (in Italia e all'estero), l'assicurato debba sostenere:		
Spese mediche;		
Spese farmaceutiche;		
Spese ospedaliere;		
Spese per interventi chirurgici (nessuna tipologia di interventi esclusa).		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
26) RIMBORSO SPESE PER COSTI DI SALVATAGGIO E RICERCA	SI	NO
Deve essere previsto un rimborso, se a seguito di infortunio indennizzabile, all'assicurato siano state addebitate (o abbia sostenuto) delle spese per l'intervento di squadre di emergenza per la ricerca ed il salvataggio della propria persona (interventi alpini, sommozzatori, elisoccorso, ecc...).		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
27) DANNI A BAGAGLIO E VESTIARIO	SI	NO
Deve essere previsto un rimborso per i seguenti danni materiali subiti dall'assicurato durante il viaggio:		
Danni materiali e diretti al bagaglio;		
1 capi di vestiario indossati.		
1 danni sopraccitati dovranno essere garantiti in caso di responsabilità del vettore o dell'albergatore per:		
Furto;		
Rapina;		
Scippo;		
Danneggiamento.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
28) DANNI A EFFETTI PERSONALI	SI	NO
Deve essere previsto un rimborso per i danni materiali e diretti agli effetti personali dell'Assicurato determinati da furto, rapina, scippo e danneggiamento. Per effetti personali si intendono:		
Vestiario e relativi accessori;		
Occhiali;		
Zaini e borse da passeggio;		
Orologi;		
Materiale scolastico (comprese le apparecchiature per gli alunni disabili);		
Apparecchi odontoiatrici e acustici.		
La garanzia sarà operante per eventi accaduti:		
A scuola;		
Nelle sedi scolastiche (anche provvisorie);		
Nelle sedi staccate, succursali, plessi, etc		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
29) ANNULLAMENTO VIAGGIO ORGANIZZATO	SI	NO
Deve essere previsto un rimborso nel caso in cui l'Assicurato fosse impossibilitato ad intraprendere viaggi (in Italia e all'estero), in seguito a:		
Decesso di un familiare;		
Eventi naturali che non rendano possibile raggiungere la destinazione (terremoti, eruzioni vulcaniche ed inondazioni avvenuti nel luogo prescelto);		
Chiusura e scioperi di aeroporti che impediscano di fatto il viaggio;		
Valutazione negativa del viaggio da parte dell'unità di crisi del Ministero degli Esteri Italiano.		
La garanzia non deve prevedere esclusioni.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		

30) FAMILIARE ACCANTO	SI	NO
A seguito di infortunio o malattia, avvenuti in viaggio, assicurato venga ricoverato e necessari della presenza di un familiare deve essere previsto un rimborso per le spese di vitto e alloggio sostenute dal familiare stesso. Il massimale prestato non dovrà essere inferiore a € 1.500,00.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
31) SPESE FUNERARIE	SI	NO
Nel caso in cui l'Assicurato decedesse a seguito di infortunio o malattia indennizzabile (nel corso delle attività previste nella Sezione B del presente bando) deve essere previsto un rimborso delle spese funerarie sostenute dalla famiglia.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
32) INIDONEITÀ PSICOFISICA DEGLI OPERATORI	SI	NO
Nel caso in cui l'Operatore assicurato dovesse effettuare degli accertamenti di inidoneità psicofisica, la polizza deve garantire gli eventuali infortuni occorsi durante il tragitto necessario per raggiungere il luogo della visita e viceversa, con qualsiasi mezzo.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
33) RIMBORSO SPESE PER LEZIONI DI RECUPERO	SI	NO
Nel caso in cui l'alunno assicurato rimanga assente dalle lezioni per un periodo superiore a 20 giorni consecutivi deve essere garantito un rimborso per le spese sostenute per le lezioni private di recupero sostenute.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
34) TUTELA LEGALE - La compagnia deve rimborsare le seguenti spese:	SI	NO
Gli oneri per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo:		
Gli oneri per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio;		
Gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte;		
Le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;		
Le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;		
Le spese di assistenza stragiudiziale;		
Le spese di indagini mirate alla ricerca di prove a difesa;		
Le spese di giustizia;		
Le spese liquidate in favore di controparte in caso di soccombenza;		
Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari in caso di soccombenza della controparte.		
Si intendono categoricamente escluse le vertenze riguardanti le polizze contenute nel contratto stipulato dalla scuola. Ad esempio non possono essere stipulate polizze che assicurino le famiglie degli alunni per vertenze contro la scuola.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
35) MORTE E INVALIDITÀ' PERMANENTE PER ESPOSIZIONE AGLI ELEMENTI	SI	NO
La polizza deve garantire anche i casi di Morte o Invalidità Permanente dovuti all'esposizione dell'assicurato a fattori quali clima, perdita di orientamento o altre situazioni concomitanti (dovute alla zona nella quale venga a trovarsi) a seguito di arenamento, naufragio e atterraggio forzato di mezzi di trasporto (utilizzati dall'assicurato durante iniziative e/o attività organizzate, gestite, effettuate, autorizzate e/o deliberate dagli Organi dell'istituto).		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
SEZIONE D - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI (Massimo punteggio assegnato 20)		
1) SERVIZI COMMERCIALI (PUNTI 1) - L'offerente deve garantire:	SI	NO
a) Un servizio telefonico di consulenza, attivo 24 ore su 24, per tutte le problematiche commerciali e di interpretazione e applicazione della polizza;		
b) Una fascia oraria di ricevimento al pubblico e/o telefonico. L'orario minimo garantito deve essere dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		

2) REFERENTE DEDICATO UFFICIO COMMERCIALE (PUNTI 3)	SI	NO
L'offerente dovrà assegnare all'istituto un unico referente dedicato per la parte commerciale che seguirà la scuola per tutta la durata del contratto.		
INDICARE GLI ESTREMI DEL REFERENTE (Nome, Cognome, Numero Telefonico, Indirizzo di posta elettronica)		
3) SERVIZI SINISTRI (PUNTI 1) - L'offerente deve garantire:	SI	NO
a) Una fascia oraria di ricevimento al pubblico e/o telefonico. L'orario minimo garantito deve essere dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì;		
b) Deve essere garantito un servizio telefonico di consulenza, attivo 24 ore su 24, per l'assistenza sui sinistri;		
c) Deve essere garantito un sistema di gestione on-line per la denuncia, la gestione e la consultabilità dei sinistri che consenta il monitoraggio in tempo reale delle pratiche in modo totalmente autonomo e senza l'ausilio di un centro liquidazione danni.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
4) REFERENTE DEDICATO UFFICIO SINISTRI (PUNTI 3)	SI	NO
L'offerente dovrà assegnare all'istituto un unico referente dedicato per la gestione sinistri che seguirà la scuola per tutta la durata del contratto.		
INDICARE GLI ESTREMI DEL REFERENTE (Nome, Cognome, Numero Telefonico, Indirizzo di posta elettronica)		
5) SERVIZI LEGALI (PUNTI 1) - Deve essere previsto un servizio di consulenza telefonica dal quale l'Assicurato potrà ottenere:	SI	NO
a) Consulenza legale;		
b) Chiarimenti su leggi e normativa vigente.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
6) CERTIFICAZIONE ISO (PUNTI 1)	SI	NO
La società offerente deve essere conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008 o 9001:2015 e dovrà allegare certificato valido o adeguata documentazione per il settore di accreditamento IAF 32, come previsto a pagina 4 della lettera d'invito.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
7) FATTURAZIONE ELETTRONICA (PUNTI 1)	SI	NO
Ai sensi del D.M. n.55 del 3 Aprile 2013 l'offerente dovrà essere in grado di emettere ed inviare fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione, Allegare idonea certificazione come previsto a pagina 4 della lettera d'invito.		
ARTICOLO E PAGINA CONDIZIONI DI POLIZZA:		
8) CONSERVAZIONE A NORMA (PUNTI 1)	SI	NO
L'offerente deve garantire che il servizio di conservazione a norma delle fatture elettroniche e del contratto di polizza, sia erogato da un conservatore accreditato AgID (Agenzia per l'Italia Digitale - Presidenza del Consiglio dei Ministri). Inoltre, deve risultare che nel processo di conservazione a norma il pacchetto di archiviazione sia firmato da un Notaio quale delegato dal Responsabile della Conservazione. Il sistema di conservazione dovrà garantire almeno i seguenti standard:		
• OAS (Open Archival Information System), Sistema informativo aperto per l'archiviazione (ISO 14721:2002);		
• Technical Specification, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security (ETSI TS 101 533-1);		
• Technical Report, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security (ETSI TR 101 533-2).		
Allegare idonea certificazione come previsto a pagina 4 della lettera d'invito.		
9) CONVENZIONI A FAVORE DEGLI ASSICURATI (PUNTI 8)	SI	NO
L'offerente è in grado di offrire almeno una convenzione a carattere nazionale che consente agli assicurati di ottenere la riparazione o sostituzione dell'occhiale senza anticipare alcuna somma di denaro?		
SE PRESENTE, INDICARE LA CONVENZIONE:		

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'OFFERENTE

DATA E LUOGO \_\_\_\_\_

SEZIONE E - MASSIMALI (Massimo punteggio assegnato 50 - barrare il massimale offerto tra le opzioni previste)		
RESPONSABILITÀ CIVILE	0,5 PUNTI	1 PUNTO
Massimale per sinistro	- O > di 20.000.000,00 €	-O> di 25.000.000,00 €
Massimale per anno	- O > di 200.000.000,00 €	ILLIMITATO
Danni da incendio	- O > di 8.500.000,00 €	- O > di 10.000.000,00 €
Danni da Interruzione	= O > di 8.500.000,00 €	~ O > di 10.000.000,00 €
INFORTUNI	1,5 PUNTI	2 PUNTI
Caso Morte	= O > di 180.000,00 €	= O > di 220.000,00 €
Invalità Permanente (al 100% senza raddoppi o integrazioni o bonus)	= O > di 220.000,00 €	= O > di 300.000,00 €
Importo previsto per Invalità Permanenti riconosciute oltre il 45%	- O > di 220.000,00 €	= O > di 300.000,00 €
Massimale catastrofale	= O > di 15.000.000,00 €	= O > di 20.000.000,00 €
Spese funerarie	= O > di 10.000,00 €	= O > di 12.000,00 €
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO	1,5 PUNTI	2 PUNTI
Massimale base riconosciuto	= O > di 4.000.000,00 €	- O > di 5.000.000,00 €
Massimale previsto in caso di ricoveri con intervento chirurgico e superiori a 45 giorni	= O > di 8.000.000,00 €	= O > di 10.000.000,00 €
Spese Odontoiatriche	= O > di 4.000.000,00 €	- O > di 5.000.000,00 €
Spese per apparecchi acustici	= O > di 4.000.000,00 €	= O > di 5.000.000,00 €
Spese oculistiche comprese lenti e montature (acquisto e riparazione)	- O > di 4.000.000,00 €	= o > di 5.000.000,00 e
GARANZIE AGGIUNTIVE - CUMULABILI CON IL RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO	0,5 PUNTI	1 PUNTO
Diaria da ricovero al giorno	= o > di 60,00 €	= O > di 70,00 €
Diaria da Day Hospital al giorno	" O > di 60,00 €	" O > di 70,00 €
Diaria da Gesso/Immobilizzazione - al giorno per ogni giorno di assenza da scuola	= O > di 18,00 €	"O>di20,00€
Spese di accompagnamento casa/scuola/istituto di cura e viceversa al giorno	= O > di 25,00 €	= O > di 30,00 €
Spese trasporto per arto ingessato casa/scuola e viceversa	= O > di 1.100,00 €	= O > di 1.200,00 €
Danno Estetico al viso	= O > di 8.000,00 €	= O > di 12.000,00 €
Danno Estetico per qualsiasi parte del corpo diversa dal viso	= O > di 5.600,00 €	- O > di 8.400,00 €
Anticipo spese a seguito di infortunio	- O > di 1.500,00 €	= o > di 2.000,00e
Stato di coma continuato (RECOVERY HOPE)	= O > di 175.000,00 €	= O > di 220.000,00 €
SPESE AGGIUNTIVE - DANNI MATERIALI DA INFORTUNIO	0,5 PUNTI	1PUNTO
Danni a vestiario	- O > di 1.600,00 €	" o > di 1.800,00 e
Danni a carrozzelle / tutori portatori di handicap	= O > di 1.600,00 €	= O > di 2.500,00 €
MALATTIA	1,5 PUNTI	2 PUNTI
Invalità Permanente da Poliomielite, Meningite Cerebro-spinale	= O > di 220.000,00 €	= o > di 300.000,00 €
Invalità Permanente da Aids - Epatite Virale	= O > di 220.000,00 E	- O > di 300.000,00 €
Indennizzo Forfetario per Poliomielite e Meningite Cerebro-spinale	= O > di 40.000,00	= O > di 45.000,00
Indennizzo Forfetario per Aids - Epatite Virale	= O > di 40.000,00	- O > di 45.000,00
ASSISTENZA A SCUOLA (Costi a totale carico dell'offerente / Senza esborso per l'Assicurato)	0 PUNTI	. 1 PUNTO
Consulenza Medico Telefonica	ESCLUSA	COMPRESA
invio Medico / Ambulanza	ESCLUSO	COMPRESO
Trasporto Assicurato al pronto soccorso / studio medico (Qualsiasi mezzo, Taxi incluso)	ESCLUSO	COMPRESO
TUTELA LEGALE	1.5 PUNTI	2 PUNTI
Massimale per sinistro	= O > 150.000,00	- O > 220.000,00
Massimale per anno	= O > 300.000,00	ILLIMITATO

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE DA PARTE  
DELL'OFFERENTE

DATA E LUOGO \_\_\_\_\_